



COMUNE DI SORTINO

Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Ordinanza Sindacale N. 32 del 22.04.2025

PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI E AREE EDIFICABILI

IL SINDACO

QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE,
ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 N° 225

RICHIAMATI:

- la Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii. con la quale è stato istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- Il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

VISTI:

- l'art. 14 c.8b del D.L. n. 91/14, pubblicato nella G.U. n. 144 del 24/06/2014, con il quale viene riscritto l'art. 256-bis del D. Lgs. n. 152/06;
- la Legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
- il D. Lgs. n. 112/98, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Regioni e agli Enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e s.m.i.;
- la Legge regionale n° 16 del 06 aprile 1996 n. 16 e n° 14 del 14.04.2006 Titolo II "Provvedimenti per la difesa dei boschi e della vegetazione dagli incendi";
- la Legge Nazionale n. 353 del 21/11/2000 "Legge - quadro in materia d'incendi boschivi";
- la Circolare Regione Sicilia - Presidenza Dipartimento Protezione Civile del 14.01.08 prot.1722, avente per oggetto "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile - Impiego del Volontariato - Indirizzi Regionali - art. 108 D. lgs n. 112/98";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 03.02.2009 con la quale viene recepita la L.R. 16/96 "Fuochi controllati in agricoltura" e adottato il relativo Regolamento;
- il Piano di Protezione Civile, approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 15/07/2020, che comprende il rischio incendi di interfaccia, che prevede, a salvaguardia della popolazione, una fascia di rispetto di mt. 200 dal perimetro urbano e delle aree esterne "Antropizzate" dall'uomo, nonché per gli "edifici sensibili e/o strategici", all'interno della quale vige l'obbligo della

Viale Mario Giardino s.n.c. - 96010 Sortino (SR) - Centr. 0931 917111 - Fax 0931 917425

Pec: protocollo@pec.comune.sortino.sr.it - Cod. Fisc. 8000 225 089 4 - P.ta Iva 00 28 28 50 890

pulizia dei fondi mediante l'estirpazione della vegetazione secca e la rimozione di ogni altro materiale pericoloso ai fini di un potenziale innesco d' incendio;

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, e 449 del C.P.;

PREMESSO che l'approssimarsi della stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni, oltre ad essere motivo di pericolo per la salute pubblica e per la proliferazione di insetti e animali;

RILEVATO che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpi ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco;

RILEVATO, altresì, che sono presenti aree edificabili e lotti interclusi all'interno del centro abitato, in cui è presente della vegetazione spontanea;

ATTESO CHE le principali cause dello sviluppo e del propagarsi di tale fenomeno, sono l'incuria della pulizia dei fondi rustici e la scarsa sensibilità e senso civico verso le problematiche ambientali;

RITENUTA la necessità, visto l'approssimarsi del periodo di massimo rischio incendio, di adottare misure prescrittive atte al suo più efficace contenimento, vietando tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

RITENUTA la necessità di attuare interventi di prevenzione, nonché di evitare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di incendi a salvaguardia anche della pubblica incolumità (art.4, comma 2, legge n.353/2000);

RICHIAMATO il "Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - AIB – per il triennio 2023-2025", ad oggi in vigore, che prevede nella zona climatica di appartenenza del Comune di Sortino come periodo di cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi il periodo che va dal 15 giugno al 15 ottobre e quello di massima pericolosità che va dal 15 luglio al 15 settembre;

PRESO ATTO

- del Decreto Assessoriale n. 57/GAB del 14.03.2025 della regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, con il quale viene stabilito, prudenzialmente, che **la stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre;**

PRECISATO che la prevenzione degli incendi rientra nella competenza dei Comuni ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 21/03/2000 n. 39;

ATTESA la propria competenza, ai sensi del D.lgs. n.267/2000, artt.50, co.5 e 54, co.4, adottando le necessarie misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia;

ORDINA

CHE ENTRO E NON OLTRE IL 14 MAGGIO 2025:

- I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree incolte a verde urbano, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche artigianali e commerciali

con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica ed alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non favorire ed accrescere il pericolo di incendi.

- la pulizia, la bonifica nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimosse da tali aree, venga effettuato secondo quanto previsto dall'ordinamento vigente.
- che la sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché limitrofa a fabbricati e/o impianti in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10,00, dovranno altresì essere eliminati tutti quei rifiuti e materie combustibili che possono favorire lo svilupparsi di focolai di incendi o il propagarsi degli stessi; che tale fascia di protezione venga mantenuta per tutto il periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 ottobre c.a.;
- Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade abbiano l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria competenza entro il 14 maggio 2025 e siano tenuti, altresì, al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L.R. 16/96 e ss.mm.ii.;
- I detentori di cascinale, fienili ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00;
- i concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00;
- i proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, tengano applicato, durante le trebbiature, all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

CHE i detentori di aziende agricole

osservino le seguenti norme:

- Distanziare i singoli cumuli di frumento fra loro non meno di sei metri;
- Munire il tubo di scarico dei motori termici di schermo para-faville;
- Porre a distanza non inferiore a metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento e/o paglia le scorte di combustibile occorrenti per alimentare i motori delle attrezzature impiegate;
- Effettuare a motore spento il rifornimento di combustibile alle attrezzature, trebbiatrici, trattori, ecc;

- Tenere un estintore a polvere di almeno 6 kg nell'immediata disponibilità durante l'utilizzo di macchine trebbiatrici, trattori ed attrezzature con motori termici;
- Allontanare da trattori e macchine trebbiatrici i detriti di paglia o altro materiale combustibile.

DURANTE il periodo compreso tra il 15 MAGGIO 2025 e il 31 OTTOBRE 2025, venga fatto divieto assoluto, nelle aree meglio sopra specificate, in prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e /o cespugliati, adibiti al pascolo, lungo le strade comunali, provinciali, statali, le sedi autostradali, parchi ricadenti nel territorio comunale:

- Di accensione di fuochi di ogni genere;
- Di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di cui all'art.185, comma 1, lettera f), del D.L. n.152/2006;
- Di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- Di fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera con conseguente pericolo di innesco;
- Di esercitare attività pirotecnica senza le opportune autorizzazioni del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del competente Ufficio Comunale.

- Si invita chiunque avvisti un incendio a dare immediata comunicazione fornendo le indicazioni necessarie per la sua individuazione ai seguenti numeri:

112	NUMERO UNICO EMERGENZA
0931/917422	POLIZIA MUNICIPALE / PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
115	VIGILI DEL FUOCO
1515	CORPO FORESTALE

- Ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prodigarsi, nel limite del possibile, affinché si agevoli l'operato del personale nelle eventuali fasi di spegnimento di un incendio.

Avverte: Nel caso di aree intestate a più proprietari, gli obblighi di cui alla presente Ordinanza fanno carico a ciascuno di essi, in quanto incombono su ciascuno obblighi di vigilanza e di prevenzione e pertanto i titolari potranno provvedervi collettivamente, tanto individualmente, quanto rappresentativamente per conto di tutti i comproprietari.

Gli obblighi incombono altresì sui soggetti, non proprietari del bene, che hanno obblighi, per fonte legale o convenzionale, di custodia e di vigilanza sul bene.

DISCIPLINA SANZIONATORIA:

- gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, fermo restando comunque l'obbligo della pulizia/bonifica delle aree interessate, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai

sensi degli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449, 650 e 652 del codice penale, nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previste dall'art.10 della L.353/2000 "Legge quadro sugli incendi boschivi" e ss.mm.ii. come richiamata dall'art.37 L.R. 16/96 nel testo modificato dall'art.38 della L.R. 14/2006, nonché all'applicazione delle sanzioni amministrative di seguito riportate;

- tutte le azioni e gli inadempimenti agli obblighi che possono determinare anche solo parzialmente l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo nonché di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, vengano punite ai sensi dell'art.10, comma 6, della Legge n.353/2000 e ss.mm.ii. con il pagamento di una sanzione amministrativa non inferiore a € 5.000,00 e non superiore a € 50.000,00. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art.7, comma 3 e comma 6, della legge sopra citata;
- l'omessa pulizia delle aree incolte, ivi presenti rifiuti vari non pericolosi e non ingombranti, determinerà, ai sensi dell'art.192 del D.lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., l'applicazione del sistema sanzionatorio di cui agli artt.255 e 256 del decreto medesimo. Così il mancato diserbo di aree incolte in genere comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art.255 del T.U.A.;
- in caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio delle strade adibite a pubblico transito, ivi compresi i bordi del marciapiede ed il mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito, venga applicata la sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 a € 695,00 (aggiornamento D.M. 27.12.2018) ai sensi dell'art.29 del D.L.vo n.285/1992 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
- l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco di rifiuti vegetali (ex art.182, comma 6-bis – art.185, comma 1, lett. f) d.lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.), pratica assolutamente vietata nei periodi di massimo rischio d'incendi boschivi e di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, configurandosi quindi come smaltimento di rifiuti agricoli, è sottoposto alla parte IV del Codice dell'Ambiente e quindi alla previsione di cui all'art.256 dello stesso codice;
- ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza per cui non sia prevista una sanzione da specifiche norme di settore venga punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 500,00 come previsto dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/00 e ss.mm.ii., secondo la procedura ed i principi di cui alla L. n.689/1981;

l'inosservanza alla presente Ordinanza sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 650 del Codice Penale;

fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative, nel caso i soggetti tenuti si rendano inadempienti alla messa in ripristino delle aree come in obbligo, l'Amministrazione si riserva l'esecuzione coattiva in danno, così come ogni altro atto che si renderà necessario, al fine di garantire la corretta gestione del territorio e la tutela dell'incolumità delle persone e dei beni, addebitando ogni onere e spesa sui soggetti responsabili.

DISPONE

Viale Mario Giardino s.n.c. - 96010 Sortino (SR) – Centr. 0931 917111 - Fax 0931 917425

Pec: protocollo@pec.comune.sortino.sr.it – Cod. Fisc. 8000 225 089 4 - P.ta Iva 00 28 28 50 890

La pubblicazione della presente Ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio, la divulgazione per mezzo del sito internet del Comune di Sortino e mediante l'affissione di avvisi pubblici su tutto il territorio comunale.

La presente Ordinanza, venga trasmessa: alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa; alla Questura di Siracusa; al Comando Prov.le dei CC.; al Comando Prov.le Vigili del fuoco; al Comando Prov.le della Guardia di Finanza; all'Ispettorato Riparimentale delle Foreste di Siracusa ; al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, al fine di dare mandato ai preposti uffici per eseguire la scerbatura delle strade provinciali ricadenti all'interno del territorio comunale; al Dipartimento Regionale Protezione Civile; al locale Comando dei Carabinieri; al Comando di Polizia Municipale; al Responsabile del Settore Tecnico per quanto di competenza, al Responsabile di Protezione Civile.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 22 Aprile 2025

 IL SINDACO
DOTT. ANGELO PARLATO